



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2020, proposto da Raffaella Roberti, rappresentata e difesa dall'avvocato Romolo Frasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Indipendenza, 5;

contro

Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Piave, 1;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione prot. n. 37879 del 4 dicembre 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, Roberti Raffaella (in appresso, R. R.) impugnava, chiedendone l'annullamento: - l'ordinanza di demolizione prot. n. 37879 del 4 dicembre 2019, emessa dal Responsabile dell'Area Urbanistica – SUAP del Comune di Nocera Superiore; - il verbale di sopralluogo prot. n. 35280 del 19 novembre 2019.

2. L'abuso contestato con l'adottata misura repressivo-ripristinatoria era consistito nella realizzazione sine titolo di una tettoia a copertura del terrazzo dell'appartamento in proprietà della ricorrente, ubicato in Nocera Superiore, via Ricco, n. 37, e censito in catasto al foglio 5, particella 7, sub 14.

In dettaglio, la tettoia in parola presentava una «struttura in legno (n. 3 pilastri cm 30 x 30 x h m 2,30) con copertura ad una falda in legno e tegole, ancorata da un lato alla parete dell'immobile ad un'altezza massima di m 3,25 e dal lato opposto sui descritti pilastri ad un'altezza minima di m 2,30», e risultava impegnare «superficie di circa m 9,00 x 2,15 = mq 19,35».

3. A sostegno dell'esperito gravame, la ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) il manufatto contestato, per le sue ridotte dimensioni e per la sua natura meramente pertinenziale non avrebbe integrato gli estremi della nuova costruzione e non sarebbe stato, quindi, sanzionabile in via demolitoria, ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, bensì, in quanto, al più, subordinato a SCIA, in via pecuniaria, ai sensi del successivo art. 37; b) la misura repressivo-ripristinatoria sarebbe stata adottata in

difetto di adeguata motivazione, anche sotto il profilo della ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive contestate con l'antagonista interesse privato alla loro conservazione, nonché in assenza di valutazione circa l'eventuale conformità urbanistico-edilizia delle opere anzidette; c) neppure sarebbe stata preceduta dalla comunicazione del procedimento con essa definito.

4. In pendenza di lite, la R. presentava al Comune di Nocera Superiore l'istanza di accertamento di conformità prot. n. 3147 del 3 febbraio 2020, la quale veniva rigettata con provvedimento di diniego n. 30 del 20 novembre 2020 (prot. n. 31619).

5. Costitutosi in resistenza, l'intimato Comune di Nocera Superiore eccepiva l'improcedibilità e l'infondatezza dell'impugnazione proposta ex adverso.

6. All'udienza pubblica del 3 marzo 2022, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In rito, va disattesa l'eccezione di improcedibilità ricollegata dall'amministrazione resistente alla natura asseritamente confessoria dell'abuso, sottesa alla presentazione, in data 3 febbraio 2020 (prot. n. 3147) dell'istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 e del relativo rigetto giusta l'inoppugnato provvedimento del 20 novembre 2020 (prot. n. 31619).

Ed invero, la presentazione della domanda di sanatoria non costituisce, di per sé, sopravvenuta acquiescenza alla contestazione dell'illecito edilizio, la quale è da intendersi circoscritta all'ipotesi di esplicita ed inequivoca manifestazione di volontà di piena adesione al provvedimento repressivo-ripristinatorio, ricavabile, in difetto di dichiarazione espressa, dal compimento di atti o comportamenti univocamente rivelatori della volontà di accettarne gli effetti, come, ad es., la rimozione spontanea dell'opera sine titolo (sul punto, cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 5966/2012; sez. IV, n.

4140/2013; sez. VI, n. 323/2020). Essa denota, piuttosto, il proponimento tuzioristico del privato di assicurarsi, in sede amministrativa, il mantenimento in loco della res, ossia il medesimo bene della vita ambito in sede processuale, in via non già sostitutiva, bensì alternativa all'esperita tutela giurisdizionale. Nel contempo, il rigetto della domanda in parola non elide l'interesse del privato ad avversare la reviviscente ordinanza di demolizione ed all'accertamento giurisdizionale della insussistenza dei presupposti formali e sostanziali di relativa emanazione.

2. Nel merito, fondato si rivela il motivo di impugnazione rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.a.

In questo senso, occorre rimarcare – in continuità con gli indirizzi anche di recente assunti dalla Sezione in subjecta materia (sent. n. 296/2022) – che la realizzazione di una tettoia, che – come, appunto, nella specie – non risulta comprovatamente chiusa da almeno due superfici contigue perpendicolari al piano di base (cfr. TAR Sardegna, sez. II, n. 183/2015; TAR Umbria, Perugia, n. 82/2014) e che, per di più, presenta dimensioni relativamente ridotte, è insuscettibile di comportare un incremento volumetrico rilevante, essendo riconducibile all'orbita dei beni urbanisticamente pertinenti, ossia delle strutture a servizio di altre, e non è, quindi, subordinata al previo rilascio del permesso di costruire, cosicché, ove eseguita sine titulo (ossia senza SCIA) è sanzionata unicamente in via pecuniaria (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 976/2019).

A suffragio del superiore approdo, valga, altresì, richiamare in seguente arresto, sancito da Cons. Stato, sez. VI, n. 3819/2017: «La realizzazione di una tettoia appoggiata ad una parete perimetrale per un lato ed a parapetti per altri due, tale da chiudere un terrazzo solo parzialmente ... configura un intervento di ristrutturazione edilizia 'leggera', ovvero che non crea volumetria, né incide sui prospetti. Il titolo

abilitativo necessario è, pertanto, costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività, con conseguente illegittimità dell'applicazione della sanzione consistente nell'ordine di demolizione» (cfr., in senso adesivo, TAR Lazio, Latina, n. 117/2019).

3. In conclusione, stante l'acclarata fondatezza della censura dianzi scrutinata, ed assorbite quelle ulteriori, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.

4. Quanto alle spese di lite, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di demolizione prot. n. 37879 del 4 dicembre 2019. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Laura Zoppo, Referendario

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI